



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione

internazionale (MOAVERO MILANESI)

e dal Ministro della giustizia (BONAFEDE)

di concerto con il Ministro dell'interno (SALVINI)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

(V. Stampato Camera n. 1126)

approvato dalla Camera dei deputati il 6 novembre 2018

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 novembre 2018*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 8.729 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 5.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accan-

tonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Accordo bilaterale tra la Repubblica Italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione.

La Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina;

desiderando migliorare la cooperazione nei rapporti tra i due Paesi in materia di estradizione, stabilendo, alle condizioni di seguito previste, la possibilità di estradizione e transito dei propri cittadini nonché di esecuzione della pena nel Paese di origine;

tenendo conto, in particolare, dell'importanza della lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione ed altri reati gravi e della necessità di una cooperazione efficace in tali settori;

considerando che le disposizioni previste dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 restano in vigore per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo;

hanno convenuto quanto segue:

ART. 1 ESTRADIZIONE DEI PROPRI CITTADINI

Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di estradare i propri cittadini ricercati dalla Parte Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale emessa a loro carico esclusivamente nei casi ed alle condizioni previste nei successivi articoli 2 e 3.

ART. 2 ESTRADIZIONE DEI PROPRI CITTADINI PER REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, CORRUZIONE E RICICLAGGIO DI DENARO

1. L'extradizione dei propri cittadini al fine di dar corso ad un procedimento penale sarà ammessa, ove siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal presente Accordo, per i reati di criminalità organizzata, di corruzione e di riciclaggio di denaro punibili in base alle leggi di entrambi gli Stati con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore nel minimo a quattro anni.

2. L'extradizione dei propri cittadini al fine di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale sarà ammessa, ove siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal presente Accordo, per i reati di criminalità organizzata, di corruzione e di riciclaggio di denaro nel caso in cui la pena detentiva o la misura di sicurezza privativa della libertà personale inflitta sia di almeno due anni.



ART. 3

ESTRADIZIONE DEI PROPRI CITTADINI PER ALTRI REATI GRAVI

1. L'extradizione dei propri cittadini al fine di dar corso ad un procedimento penale sarà ammessa, ove siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal presente Accordo, oltre che nei casi previsti dall'art. 2, per tutti i reati punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore nel minimo a cinque anni.
2. L'extradizione dei propri cittadini al fine di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale sarà ammessa, ove siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal presente Accordo, oltre che nei casi previsti dall'art. 2, nel caso in cui la pena detentiva o la misura di sicurezza privativa della libertà personale inflitta sia di almeno quattro anni.
3. L'extradizione dei propri cittadini non è ammessa per i reati di genocidio, per i crimini contro l'umanità e per i crimini di guerra.

ART. 4

ESECUZIONE DELLA PENA NEL PAESE DEL CITTADINO

1. Se l'extradizione è richiesta al fine di dar corso ad un procedimento penale, la consegna del proprio cittadino può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata giudicata, sia restituita alla Parte richiesta, affinché sia eseguita la condanna o la misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente pronunciata nei suoi confronti con sentenza definitiva dalla Parte richiedente.
2. Se l'extradizione è richiesta ai fini dell'esecuzione di una condanna o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale pronunciata con sentenza definitiva, la Parte richiesta, anziché concedere l'extradizione del proprio cittadino, può eseguire essa stessa la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale, dandone comunicazione alla Parte richiedente. La Parte richiesta esegue in ogni caso la condanna o la misura di sicurezza privativa della libertà personale definitiva pronunciata nei confronti del proprio cittadino quando la Parte richiedente, anziché domandare l'extradizione, formula richiesta di esecuzione della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale.

ART. 5

ESECUZIONE DELLA PENA NEL PAESE DEL CITTADINO SU RICHIESTA DELL'ALTRA PARTE PER ALTRI REATI

1. Ciascuna Parte può chiedere, comunque, all'altra Parte di eseguire la condanna ad una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale pronunciata con sentenza definitiva nei confronti di un cittadino dell'altra Parte per qualsiasi reato, anche fuori dei casi e delle condizioni che consentono l'extradizione previsti dagli articoli 2 e 3 del presente Accordo.
2. La Parte richiesta è tenuta ad eseguire la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale.



ART. 6
TRANSITO

Ciascuna Parte può autorizzare il transito attraverso il suo territorio di un proprio cittadino consegnato all'altra Parte da uno Stato terzo, in conformità alle disposizioni della Convenzione europea di estradizione e nel rispetto delle proprie norme interne, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico.

ART. 7
EFFICACIA E MODIFICHE


1. Il presente Accordo entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prevista dal paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Accordo.
3. Il presente Accordo avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della ricezione della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.
4. Il presente Accordo si applicherà alle richieste relative ai reati commessi successivamente alla sua entrata in vigore.

IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati dalle rispettive Autorità, hanno firmato il presente Accordo.


FATTO a Roma, il giorno 19 del mese giugno dell'anno 2015, nella lingua italiana, nella lingua bosniaca, serba e croata e nella lingua inglese, in ciascuna lingua in due originali, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In caso di contrasto, prevarrà il testo in lingua inglese.

Per la Repubblica Italiana



Per la Bosnia ed Erzegovina



Bilateral agreement between the Italian Republic and Bosnia and Herzegovina additional to the European Convention on Extradition of 13 December 1957 aimed at widening and facilitating its application.

The Italian Republic and Bosnia and Herzegovina,

Desiring to improve the cooperation in the relations between the two Countries with regard to extradition, establishing, at the conditions provided for hereinafter, the possibility of extradition and transit with regard to nationals, as well as of the execution of sentences in the Country of origin;

Taking into account, in particular, the importance of the fight against organised crime, bribery and corruption and other serious offences and the need for an effective cooperation in these sectors;

Considering that the provisions of the European Convention on Extradition of 13 December 1957 stays in force with regard to all things not regulated by this Agreement;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1 EXTRADITION OF NATIONALS

Each Contracting Party may extradite its nationals wanted by the Requesting Party for the purpose of carrying out criminal proceedings or executing a final prison sentence or measure involving deprivation of liberty imposed on them exclusively in the cases and at the conditions provided for in the following Articles 2 and 3.

ARTICLE 2 EXTRADITION OF NATIONALS FOR THE OFFENCES OF ORGANISED CRIME, BRIBERY AND CORRUPTION AND MONEY-LAUNDERING

1. The extradition of nationals for the purpose of carrying out criminal proceedings shall be allowed - provided all the conditions provided for in this Agreement are met - for the offences of organised crime, bribery and corruption and money-laundering punishable under the laws of both Parties by a prison sentence or a measure involving deprivation of liberty of a minimum term of at least four years.

2. The extradition of nationals for the purpose of executing a final prison sentence or measure involving deprivation of liberty shall be allowed - provided all the conditions provided for in this Agreement are met - for the offences of organised crime, bribery and corruption and money-laundering in cases when the prison sentence or the measure involving deprivation of liberty imposed is of at least two years.



ARTICLE 3
EXTRADITION OF NATIONALS FOR OTHER SERIOUS OFFENCES

1. The extradition of nationals for the purpose of carrying out criminal proceedings shall be allowed - provided all the conditions provided for in this Agreement are met - in addition to the cases provided for in Article 2, for all the offences punishable by a prison sentence or a measure involving deprivation of liberty of a minimum term of at least five years.
2. The extradition of nationals for the purpose of executing a final prison sentence or a measure involving deprivation of liberty shall be allowed - provided all the conditions provided for in this Agreement are met - in addition to the cases provided for in Article 2, in cases when the prison sentence or the measure involving deprivation of liberty imposed is of at least four years.
3. The extradition of nationals shall not be allowed for the offences of genocide, crimes against humanity and war crimes.

ARTICLE 4
EXECUTION OF A SENTENCE IN THE NATIONAL'S COUNTRY

1. If the extradition is requested for the purpose of carrying out criminal proceedings, the surrender of the national may depend on the condition that the person, after having been tried, be returned to the Requested Party for the execution of the sentence or the measure involving deprivation of liberty which may have been imposed on him through a final judgement by the Requesting Party.
2. If the extradition is requested for the purpose of executing a sentence or a measure involving deprivation of liberty imposed by a final judgement, the Requested Party itself may, instead of granting its national's extradition, execute the sentence or the measure involving deprivation of liberty, informing the requesting Party thereof. The Requested Party shall in any case execute a final sentence or a measure involving deprivation of liberty imposed on its national whenever the Requesting Party, instead of requesting extradition, requests the execution of the sentence or the measure involving deprivation of liberty.

ARTICLE 5
**EXECUTION OF A SENTENCE FOR OTHER OFFENCES IN THE NATIONAL'S COUNTRY
AT THE REQUEST OF THE OTHER PARTY**

1. In any case, each Party may request the other Party to execute a prison sentence or a measure involving deprivation of liberty imposed by a final judgement on a national of the other Party for any offences outside the cases and conditions enabling extradition provided for in Articles 2 and 3 of this Agreement.
2. The Requested Party shall be bound to execute the sentence or the measure involving deprivation of liberty.



ARTICLE 6
TRANSIT

Each Party may authorise the transit through its territory of a national surrendered to the other Party by a third State in accordance with the Provisions of the European Convention on Extradition, and in compliance with its domestic laws, provided that reasons of public order are not opposed to such transit.

ARTICLE 7
ENTRY INTO FORCE AND AMENDMENTS

1. This Agreement shall enter into force on the sixtieth day after the date of the reception of the second of the two notifications by which each Contracting Party officially communicates to the other, through diplomatic channels, that the respective internal procedures of ratification have been completed.

2. This Agreement may be amended at any time by written agreement between the Contracting Parties. Any such amendment shall enter into force in accordance with the same procedure provided for in paragraph 1 of this Article and will form part of this Agreement.

3. This Agreement shall be of unlimited duration. Either Contracting Party may withdraw from this Agreement at any time by giving written notice to the other Party through diplomatic channels. The termination shall be effective on the one hundred and eightieth day after the date of the reception of said notice. Termination of the effectiveness of this Agreement shall not affect extradition proceedings commenced prior to the termination.


4. This Agreement shall apply to the requests regarding offences committed after its entry into force.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Authorities, have signed this Agreement-

DONE at Rome this 19th day of June (month) 2015 (year),
in the Italian, Bosnian, Serbian, Croatian and English languages, in duplicate in each language, all texts being equally authentic.

In case of divergence the English text shall prevail.

For the Italian Republic



For Bosnia and Herzegovina



€ 1,00